



## COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CAMPANIA

### IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla *G U* il 8 marzo 2020, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria».

Visto il DPCM in data 8/3/2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla *G U* il 17 marzo 2020;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23, pubblicato sulla *G U* il 08 aprile 2020;

Richiamate le disposizioni impartite con propria Decreto del 18 marzo 2020 in relazione al citato d. l. n. 18/2020;

P. Q. M.

Dispone:

il rinvio di ufficio delle udienze già fissate sino al 11 maggio 2020, con indicazione della nuova data di udienza, ad iniziare dalla prima udienza

libera, di modo da conservare i criteri generali di trattazione dei procedimenti;

le singole udienze pubbliche di rinvio, ove fissate nel periodo successivo al 30 giugno 2020 saranno fissate con scansione oraria, e con previsione di non più di 4 fascicoli in pubblica udienza ogni trenta minuti, con indicazione dell'orario di trattazione da inserire nell'avviso alle parti;

per il periodo temporale sino al 30 giugno 2020, viste le previsioni di cui all'art. 83, comma 7, d. l. n. 18/2020, si invitano i difensori delle parti a volere preferibilmente concludere mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole riflessioni definitive;

per le ipotesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. L. n. 18/2020, i Presidenti di collegio valutino, all'esito di specifica e motivata istanza di parte avanzata in relazione alla disposizione in questione, previa emanazione del decreto di urgenza, la possibilità, ove ricorrano i presupposti di legge, di provvedere *inaudita altera parte*, in attesa della successiva fissazione della nuova udienza. Diversamente avranno cura di fissare udienza di trattazione di soli procedimenti cautelari con scansione oraria, e con previsione di non più di 3 fascicoli ogni trenta minuti, con indicazione dell'orario di trattazione da inserire nel nuovo avviso alle parti. Analogamente procederanno i Presidenti di Sezione con riguardo ai nuovi procedimenti contenenti istanze cautelari.

Demanda ad un successivo decreto, all'esito della prevista interlocuzione con i consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, l'emanazione delle disposizioni per la tenuta delle udienze alla ripresa dell'attività;

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, al Direttore della CTR, ed ai segretari di sezione per conoscenza

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Campania, a tutti i giudici tributari della

CTR Campania, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, agli  
Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
della Campania

Napoli 09 aprile 2020

IL Presidente della CTR Campania

Alfredo Montagna